



Federazione Gilda-Unams

**SNADIR**

**Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione**  
SEGRETERIA NAZIONALE

Piazza Confienza, 3 – 00185 ROMA – Tel. 06 44341118 Fax 06 49382795  
Via Sacro Cuore, 87 – 97015 Modica (Rg) – Tel. 0932 762374 – Fax 0932 455328  
C. F. 90006380886

Roma, 25 novembre 2011

Ai Direttori degli Uffici Scuola Diocesani per l'IRC  
Loro Sedi

Prot. 1239

OGGETTO: Riqualificazione del rapporto di lavoro degli Insegnanti di R.C. non di ruolo da tempo determinato a tempo indeterminato.

Egregio Direttore,

come certamente saprà, la nostra organizzazione sindacale – a seguito di diverse sentenze a favore dei cosiddetti “precari storici della scuola” - ha proposto anche per gli incaricati annuali di religione cattolica (sia per quelli che hanno superato le prove del concorso 2004, che per coloro i quali non hanno preso parte a suddetto concorso) la possibilità di presentare un ricorso al Giudice del lavoro per ottenere la riqualificazione del proprio contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

La Direttiva Comunitaria 1999/70/CE ha dichiarato illegittimo il comportamento della Pubblica Amministrazione che ha rinnovato contratti a tempo determinato pur in presenza di una disponibilità del posto di lavoro confermata nel tempo.

La relativa azione giudiziaria è certamente proponibile in quanto la Direttiva Comunitaria sopra citata riguarda “i lavoratori a tempo determinato con contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascun Stato membro” della Unione europea.

Ricordiamo che gli incaricati annuali per l'insegnamento della religione cattolica sono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art.309 del D.L.vo 297/1994 e dell'art. 40 del CCNL 2006/2009; pertanto i ricorsi sono ammissibili.

E' poi del tutto ovvio che l'eventuale esito positivo (i ricorrenti sono stati da noi ampiamente informati che nessuno può assicurarne l'esito) della riqualificazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato dovrà sottostare alle disposizioni pattizie, analogamente a quanto previsto e già applicato in occasione del concorso di cui alla legge 186/2003 (artt. 3 e 4).

Il Giudice, sempre nel caso di esito positivo, si pronuncerà sulla situazione lavorativa dei singoli ricorrenti, ingiungendo all'amministrazione di assumerli a tempo indeterminato - dopo aver verificato il possesso dei requisiti previsti dall'Intesa - nel territorio della Diocesi dove il ricorrente presta servizio.

Esula dalle competenze del Giudice del lavoro la possibilità di intimare la predisposizione di una graduatoria nazionale; pertanto risultano infondati eventuali timori al riguardo.

L'impegno economico per ogni ricorrente è stato contenuto e gestito esclusivamente dai legali.

Nessuna promessa, ma solo una opportunità per gli incaricati di religione cattolica che si pone nell'alveo della costante sollecitudine della dottrina sociale della Chiesa per il superamento di tutte le forme di precariato e dello stato di disagio e di incertezza che esse determinano (si veda l'intervento del Card. Bagnasco dell'8 aprile u.s. che ha dichiarato: “Scopo della politica è la giustizia” ed il lavoro precario sia solo “una fase transitoria”).

La invito a divulgare questa nota tra i Suoi docenti di religione, così da garantire una informazione che tenga conto anche di quanto esposto dalla nostra organizzazione sindacale, rappresentativa dei docenti di religione.

Rimango a Sua disposizione anche per un confronto pubblico per chiarimenti riguardo ai ricorsi di cui sopra .

Con cordialità

F.to Il Segretario Nazionale  
*Prof. Orazio Ruscica*